



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE

Prefettura di Frosinone  
Prefettura di Latina  
Prefettura di Rieti  
Prefettura di Roma  
Prefettura di Viterbo

Sindaci e Commissari straordinari  
dei Comuni della Regione Lazio

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Provincia di Frosinone  
Provincia di Latina  
Provincia di Rieti  
Provincia di Viterbo

Comunità Montane della Regione Lazio

Aree Naturali Protette della Regione  
Lazio

*Allegati 3*

OGGETTO: Campagna estiva antincendio boschivo 2021.

Come di consueto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo in relazione alle necessarie e fondamentali attività preventive e di contrasto connesse al fenomeno degli incendi boschivi.

In linea con le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. PRE/21912 del 7 maggio u.s. avente per oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti" nonché con il relativo allegato tecnico (per comodità di lettura entrambi i documenti sono allegati alla presente sotto forma, rispettivamente, di Allegato 1 e Allegato 2) si rappresenta pertanto quanto segue.

Preme innanzi tutto rammentare che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 04 giugno 2020) è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022. Tutti i dettagli sul predetto Piano AIB sono disponibili sul sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_protezione\\_civile/?vw=contenutiDettaglio&id=65](http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=contenutiDettaglio&id=65)

È inoltre opportuno ricordare, come già fatto in occasione delle ultime campagne AIB estive, come l'entrata in vigore del D. Lgs. 1/2018 recante il "Codice della Protezione Civile", abbia introdotto un significativo mutamento nella geografia istituzionale che presiede alle attività di competenza comunale.

L'art. 3 del citato decreto, infatti, al comma 1, riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, in relazione alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. In quest'ottica, appare fondamentale richiamare il disposto dell'art. 12, comma 2, lett. c), che, quale estrinsecazione della funzione di indirizzo politico,



richiede di provvedere “*all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7.*”

E’ di tutta evidenza, quindi, come la funzione richiamata in premessa debba, preliminarmente, trovare forma nella definizione di indirizzi organizzativi e di bilancio idonei a garantire la finalità della disposizione sopra riportata, quale parametro di efficacia, e conseguente responsabilità, delle relative scelte.

Il citato art. 12, in particolare, pone a carico dei Comuni, tra l’altro, le seguenti attività:

- attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, cura della loro attuazione;
- al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, l’attivazione e la direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
- attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo.

In via generale, quindi, le Amministrazioni comunali in indirizzo avranno il compito fondamentale di procedere:

- all’adozione, ovvero alla verifica ed aggiornamento, dei piani di emergenza comunale;
- all’individuazione della struttura tecnica comunale, e del relativo responsabile, competente in ordine alla funzione fondamentale di protezione civile;
- alla definizione di modalità, anche economico-finanziarie, per garantire effettività a quanto previsto nell’ambito dei piani di emergenza comunale;
- a verificare l’idoneità delle strutture operative di protezione civile per garantire, in autonomia, gli interventi di emergenza in occasione di eventi di rilevanza strettamente locale;
- all’attivazione del COC ogni qualvolta la calamità naturale o l’evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto



nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, e il Sindaco intenda richiedere l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto.

Con specifico riferimento agli incendi boschivi, in attuazione degli obblighi generali sopra ricordati, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 ottobre 2002 n.39, art. 65, **il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2020**, in tutto il territorio della Regione Lazio, si rende necessario porre in essere tutte quelle misure finalizzate a prevedere, prevenire e reprimere il fenomeno.

La L.R. 39/2002, inoltre, all'art. 70, prevede che:

*“1. Gli enti locali, in caso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.*

*2. I comuni provvedono, inoltre, ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendi boschivi comunque operanti nel proprio territorio.*

*3. Gli enti locali assicurano la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza ed idonei all'impiego nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo).”*

Nelle difficili circostanze attuali, l'adozione di adeguate misure di prevenzione continua a rivestire, se possibile, un'importanza ancora maggiore rispetto al passato in quanto anche la prossima campagna AIB estiva si prospetta ricca di incognite in relazione ad una sfavorevole concomitanza di fattori quali in particolare:

- la perdurante emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ancorché non caratterizzata dal prolungato periodo di *lockdown* verificatosi nel 2020, che può avere comportato, anche nel corrente anno, una diminuzione degli interventi di manutenzione del territorio col risultato, ad esempio, di assistere ad un anomalo sviluppo della vegetazione spontanea;
- lo straordinario impegno cui continuano ad essere sottoposte le forze del volontariato di protezione civile, che come è noto riveste un ruolo centrale nel sistema regionale di contrasto agli incendi boschivi, in termini di impiego di uomini e mezzi per garantire le attività di assistenza alla popolazione nel quadro dell'emergenza COVID-19, che potrebbe riverberare delle ricadute negative sull'operatività del volontariato medesimo in occasione della imminente campagna AIB estiva;

Ciò premesso, si invitano le Amministrazioni di seguito elencate ad adottare tutti gli adempimenti di natura organizzativa, tecnica, operativa e finanziaria idonei a garantire quanto segue.

#### Comuni:

- identificare sul territorio comunale tutti i possibili fattori di innesco e suscettività degli incendi boschivi;
- mappare la presenza di insediamenti antropizzati all'interno di aree boscate che possano essere messi a rischio da eventuali incendi boschivi con conseguente necessità di soccorso a persone e cose;



- eliminare, ridurre e mitigare i fattori di innesco e suscettività attraverso un costante monitoraggio del territorio e con provvedimenti inibitori funzionali a tale scopo, garantendone la costante verifica di osservanza;
- procedere alla verifica e rimozione di depositi di rifiuti incontrollati che costituiscono un pericolo fattore di innesco e propagazione;
- pianificare ed eseguire interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle proprietà pubbliche e, per quanto concerne gli Enti proprietari della strada, sulle pertinenze della rete viaria di competenza;
- verificare ed imporre l'ottemperanza agli obblighi imposti ai privati dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali in ordine alle modalità di conduzione e manutenzione delle proprietà fondiari e al corretto smaltimento dei residui agricoli;
- vietare attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattori di innesco e propagazione quali, ad esempio, l'accensione di fuochi liberi, attività pirotecnica ecc.;
- disporre specifici servizi di vigilanza in ordine alla verifica del rispetto degli obblighi di corretta gestione forestale e di piena osservanza delle disposizioni concernenti i comportamenti vietati e la pulizia dei fondi, prevedendo specifici interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- garantire la costante operatività di strutture operative locali che, in relazione alla possibile evoluzione di incendi boschivi, siano idonee a fronteggiare emergenze di cui alla lettera a) dell'art. 7 del Codice di Protezione Civile;
- verificare l'aggiornamento dei recapiti del Sindaco, del responsabile del servizio di protezione civile dell'Amministrazione comunale e del COC al fine di garantire la costante efficacia dei flussi di comunicazione;
- dare puntuale attuazione, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alle specifiche misure previste dal Piano di Emergenza Comunale;
- garantire effettività alle disposizioni di cui al ricordato art. 70 della L. R. 39/2002;
- porre in essere adeguati accorgimenti organizzativi per garantire le attività di previsione e prevenzione di cui all'art. 4, comma 5, della L. 353/2000;
- effettuare una intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in relazione alla pericolosità del fenomeno degli incendi boschivi e, di conseguenza, alla necessità di mantenere comportamenti virtuosi per evitare fattori di innesco e di propagazione del fuoco. La predetta attività dovrà declinarsi secondo principi di adeguatezza in relazione ad eventuali specifiche situazioni che possano costituire un pericolo potenziale di incendio di interfaccia, sollecitando misure di autoprotezione e di salvaguardia dell'integrità dei beni e delle persone.

Si ricorda, al riguardo, che nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 15 aprile 2019, è stato adottato l'allegato schema di ordinanza (Allegato 3) che i Comuni in indirizzo potranno utilizzare con le necessarie personalizzazioni.

#### Città Metropolitana, Province e Comunità Montane:

- verificare la corretta gestione delle aree verdi di propria competenza;
- verificare e garantire le strutture di propria competenza finalizzate a concorrere alla lotta attiva;
- verificare l'efficienza delle proprie risorse previsionali e di prevenzione;
- porre in essere adeguati accorgimenti organizzativi per garantire le attività di previsione e prevenzione di cui all'art. 4, comma 5, della L. 353/2000.



### Enti Parco:

- attuare le misure di previsione e prevenzione previste dalle specifiche pianificazioni in materia di incendi boschivi;
- garantire la costante e piena efficienza della dotazioni ed attrezzature per il concorso alla lotta attiva;
- organizzare ed attuare specifici servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio di competenza con finalità di prevenzione e tempestivo avvistamento.

### Enti gestori delle strade:

- provvedere ad una efficace, e reiterata, pulizia delle scarpate, cigli stradali e cunette, sia in relazione alla vegetazione spontanea che ai rifiuti abbandonati;
- provvedere ad un corretto smaltimento dei residui di pulizia;
- installare eventuale segnaletica informativa finalizzata a sollecitare comportamenti virtuosi.

Si chiede infine il supporto delle Prefetture in indirizzo al fine di garantire le seguenti attività:

- sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'insacco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria;
- promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge;
- definire attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco e di più generale contrasto del fenomeno.

Nel ribadire la fondamentale importanza di una efficace sinergia tra tutti gli Enti coinvolti, si confida in una fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle iniziative poste in essere per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente  
Carlo Costantini

Il Direttore  
Carmelo Tulumello